

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

31.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TESINI GIANCARLO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MASIELLO

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	340	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
TESINI GIANCARLO ed altri: Modifiche degli articoli 35 e 36 della legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo « Biennale di Venezia » (1769-ter);		
FERRI ed altri: Modifiche degli articoli 35 e 36 della legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo « Biennale di Venezia » (2077-ter)	340	
PRESIDENTE	340, 342, 343, 345	
AMALFITANO, <i>Relatore</i>	341, 343	
FERRI	342	
FIANDROTTI	344	
		PAG.
		GANDOLFI 345
		PICCHIONI, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i> 343, 344
		RALLO 345
		Proposte di legge (Discussione e approvazione):
		Senatore MAZZOLI; senatore VIGNOLA ed altri: Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico (<i>Testo unificato approvato dalla VII Commissione del Senato</i>) (1671);
		BEMPORAD ed altri: Immissione in ruolo del personale direttivo delle scuole secondarie a seguito di concorsi riservati (754);
		BOFFARDI INES e CAVIGLIASSO PAOLA: Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e a posti di ispettore tecnico centrale (1001);
		BOFFARDI INES: Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica (1104);

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1980

	PAG.
SUSI: Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e a posti di ispettore tecnico centrale (1116);	
CONTU e GARZIA: Immissione in ruolo tramite concorso speciale dei presidi incaricati (1479);	
REGGIANI ed altri: Ammissione dei presidi incaricati ai concorsi, ordinari e riservati, a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte nonché ai concorsi a posti di ispettore tecnico centrale (986)	345
PRESIDENTE	346, 349, 350, 351, 354, 356, 357, 359, 361, 363, 368, 369, 370
BROCCA	358, 362, 368
CAPPELLI	366
CARAVITA, <i>Relatore</i>	346, 347, 351, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 366, 368, 370
CARELLI	365, 369
DE GREGORIO	353, 356, 359, 360, 368, 369, 370
DEL DONNO	347, 354, 359, 361
DRAGO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	346, 348, 349, 354, 357, 359, 361, 363, 368, 370
DUJANY	369
FERRI	347
FIANDROTTI	352, 366, 368, 369
GANDOLFI	348, 370
INNOCENTI	352, 355, 366
RALLO	358
ZOSO	348, 352, 355, 360, 364, 365, 367
Votazioni segrete:	
PRESIDENTE	345, 370

La seduta comincia alle 10,15.

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Occhetto, Berlinguer Giovanni, Torto-

rella, Scozia, Bianco Gerardo e Chirico sono sostituiti rispettivamente dai deputati Facchini, Corradi, Bonetti, Padula, Cappelli e Postal.

Discussione delle proposte di legge Tesini Giancarlo ed altri: Modifiche degli articoli 35 e 36 della legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo « Biennale di Venezia » (1769-ter); Ferri ed altri: Modifiche degli articoli 35 e 36 della legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo « Biennale di Venezia » (2077-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tesini Giancarlo, Caccia, Martelli, Mammi, Reggiani, Sterpa, Dutto e Sacconi: « Modifiche degli articoli 35 e 36 della legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo « Biennale di Venezia »; Ferri, Tortorella, Bosi Maramotti Giovanna, Serri, Cacciari, Pellicani e Sarri Trabujo Milena: « Modifiche degli articoli 35 e 36 della legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo « Biennale di Venezia ».

Ricordo che sulla proposta di legge n. 1769 (da cui è derivata, per stralcio, la proposta di legge n. 1769-ter) la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, a condizione che al maggior onere di 3 miliardi di lire per il 1980 si provveda mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro alla voce « Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa ».

Faccio altresì presente che tale parere è da ritenersi valido, ai fini procedurali, per la proposta di legge n. 1769-ter (come anche per la proposta di legge n. 2077-ter,

di identico contenuto) che concerne appunto l'aumento del contributo annuo statale all'ente autonomo « Biennale di Venezia ».

Il relatore, onorevole Amalfitano, ha facoltà di svolgere la relazione.

AMALFITANO, Relatore. La mia relazione non può non essere facilitata dalla unanimità dei consensi espressi sul provvedimento oggi al nostro esame.

Credo che questa unanimità nasca dal modo di affrontare il problema, al quale la Biennale deve far fronte, del rapporto tra risorse economiche e linee programmatiche. Anche nel progetto di legge comunista sembra che la preoccupazione prevalente sia quella del decentramento e quindi dello statuto opportunamente rivisto in alcune sue parti, soprattutto quelle che riguardano l'attività dell'istituto. Per favorire la ripresa culturale è necessario un finanziamento adeguato che, in sostanza, rappresenta la premessa per il rafforzamento del piano delle attività dell'ente.

Il rapporto tra risorse economiche e linee di programmazione rappresenta a tutt'oggi il nodo irrisolto della nuova Biennale. Al momento della formulazione del secondo piano quadriennale, il Consiglio direttivo elaborò un piano di previsione di entrata, fondato sul contributo statale annuale di 3 miliardi e su altre voci (contributi del comune e della provincia di Venezia, della Regione Veneto, somme derivanti da proventi di gestione, in misura modesta, e da rimborsi IVA).

Il quadro complessivo annuale tocca i tre miliardi e mezzo; senza voler porre in primo piano le conseguenze dell'aumento del tasso di inflazione, che pure esiste nelle dimensioni note e con una progressione incalzante, conviene osservare sul versante della previsione che le spese fisse correnti (spese relative agli organi dell'ente, al personale, al normale funzionamento) e quelle in conto capitale (si pensi agli archivi, agli impianti, alle spese di manutenzione) superano annualmente il miliardo e mezzo; che le spese di attività istituzionali dovrebbero essere

contenute al di sotto dei 2 miliardi annui, mentre tale somma è manifestamente insufficiente.

Infatti la situazione finanziaria al 1° marzo 1980 mostra le seguenti prospettive: l'ammontare delle disponibilità per le attività istituzionali risulta non solo ridotto rispetto al piano quadriennale (1.400 milioni su 1.800), ma anche notevolmente intaccato. Per la parte delle spese istituzionali approvate o da approvare per le attività del 1980 è possibile prevedere un totale di 2 miliardi e 750 milioni con un disavanzo presunto attorno alla cifra di 1 miliardo e 650 milioni, che comunque dovrebbe essere riassorbito nei bilanci di previsione del 1981 e del 1982, con grave sacrificio dell'intera programmazione culturale dell'ente.

Pertanto si debbono presumibilmente ipotizzare soluzioni dirette al blocco totale o parziale delle attività almeno per il 1981, reso meno oneroso solo da una riscossione immediata nei primi mesi del 1981 di buona parte dei contributi statali, il che appare improbabile dato che le quote, di regola, vengono accreditate entro i mesi di luglio-agosto dell'esercizio cui si riferiscono.

L'articolo 24 del nuovo ordinamento dell'ente parla di ripiano del disavanzo amministrativo nel quadriennio; nelle condizioni attuali, ferme le poste di partenza, risulta difficile far coesistere il riequilibrio della liquidità dell'ente, il ripiano del disavanzo nel quadriennio e la possibilità di attuazione delle attività istituzionali nel rimanente biennio.

Da qui deriva una urgente necessità di rifinanziamento; basti pensare che il piano di attività dei settori prevede per il 1980 ed il 1982 la mostra delle arti figurative che, di regola, per l'ampiezza prevista, per il numero dei paesi stranieri partecipanti, per l'impiego di personale, rappresenta uno degli oneri più cospicui dell'ente; né può essere ignorato il fatto che la mostra del cinema si sta avviando ad acquistare un rilievo maggiore sia con l'introduzione del principio della competitività sia con la nuova presenza dell'ente sul piano internazionale.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1980

Per tutti questi motivi, raccomando alla Commissione l'urgente approvazione del provvedimento che, tra l'altro, si pone in un rapporto di contestualità, anche se differita, rispetto a quello relativo all'aggiornamento dello statuto dell'ente, e propongo che sia scelta come testo base per la discussione la proposta di legge n. 1769-ter.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FERRI. Vorrei innanzi tutto sottolineare il fatto che ci siamo dichiarati favorevoli allo stralcio degli articoli 13 e 14 della proposta di legge n. 1769, che costituiscono l'attuale provvedimento, perché volevamo evitare che almeno in questo settore si verificasse ciò che è avvenuto in altre ben più difficili situazioni. Soltanto come esempio vorrei ricordare che una proposta presentata nel 1973 dall'onorevole Bova per venire incontro ai problemi della ricostruzione in Calabria per i danni prodotti dal sisma del 1908, e che riproponeva analoghi provvedimenti presentati numerose volte dal 1913 in poi, non ha ancora avuto esito. Siamo quindi favorevoli ad intervenire subito per il finanziamento della Biennale di Venezia, che riteniamo necessario in considerazione del fatto che vi è stato, dopo la riforma dello statuto, un serio sviluppo delle attività dell'ente ed un serio impegno di programmazione. Una serie di manifestazioni settoriali hanno arricchito la fisionomia dell'istituto. Non sto qui a ricordare quanto è stato fatto per il cinema, il teatro, la musica, e le iniziative di carattere permanente prese in collegamento con il comune, con vari enti, con la regione; nonché il tentativo, a volte coronato da successo, di superare il carattere stagionale delle manifestazioni veneziane. Non che si abbiano dubbi sul modo in cui nel complesso viene gestita l'attività dell'ente soprattutto per quanto concerne il rispetto delle indicazioni dello statuto riformato, ma chiediamo un impegno in direzione di uno sviluppo di attività permanenti anche decentrate, attività che fa-

voriscano la documentazione, la ricerca, la critica per dare una valenza culturale a questo ente, pari anche alla quantità e alla qualità dell'impegno dello Stato a sostegno dell'organizzazione. Affermare tutto ciò in maniera realistica e non puramente declamatoria significa, da una parte, sostenere in maniera adeguata questo ente, dall'altra, chiedere che esso si muova nella ricerca di nuovi fruitori, superando i limiti che sono stati riscontrati in numerose attività e sviluppando attività interdisciplinari. Se dunque occorre potenziare le strutture dell'ente, va anche osservato che il contributo di 3 miliardi appare insufficiente ed ha ragione il relatore nell'osservare che l'inflazione ha reso più che inadeguato questo stanziamento, così come ha ragione a non voler fare di questo un punto fondamentale. Siamo quindi d'accordo nell'elevare il contributo da 3 a 6 miliardi a partire da quest'anno, così come concordiamo sul fatto che si deve giungere ad una verifica dell'attività del consiglio direttivo della Biennale nell'attuazione dei programmi.

Vi sono però due questioni che vorrei porre molto chiaramente. Siamo stati favorevoli allo stralcio degli articoli riguardanti l'aumento del contributo alla Biennale, ma non riteniamo sia giusto introdurre in un provvedimento che mira al rifinanziamento di questo istituto delle modifiche dello statuto che sono in netta contraddizione con lo statuto riformato dell'ente. Nella relazione al provvedimento presentato dal nostro gruppo abbiamo chiaramente messo in risalto che siamo contrari alla rieleggibilità a vita dei membri del consiglio direttivo, perché rischiamo in tal modo di creare dei potentati economici; e siamo contrari all'assegnazione al comitato esecutivo dei compiti reali di direzione della Biennale, esautorando il consiglio direttivo dei suoi compiti di direzione e programmazione.

Ritengo inoltre che, quando si discuterà in generale della Biennale, sarà opportuno riprendere il discorso sul riequilibrio interno delle spese di questo ente e sul riequilibrio interno delle spese che riguardano l'intervento culturale dello Sta-

to in Italia, affinché questi finanziamenti alla Biennale non creino altre divaricazioni tra nord e sud. È questo un problema che non possiamo risolvere, ma che dobbiamo comunque porci.

In conclusione, chiediamo fin da ora alla presidenza di farsi interprete della nostra esigenza di avere un colloquio — in questa sede — con i membri del Consiglio direttivo della Biennale, per conoscere quali siano gli orientamenti attuali. Si tratta di un finanziamento di 6 miliardi, credo quindi che la nostra Commissione abbia il diritto di conoscere le linee ispiratrici dell'azione del Consiglio direttivo (e non del Comitato esecutivo).

Con queste precisazioni ci dichiariamo favorevoli al provvedimento. Capisco la ragione di ordine tecnico-procedurale per cui si propone di scegliere come testo base il provvedimento n. 1769-ter, anche se non può sottacersi che ad esso è abbinata una analoga proposta di legge che costituisce l'espressione della volontà di un gruppo parlamentare, quello comunista, certo non secondario di questa Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

AMALFITANO, Relatore. Desidero ringraziare i colleghi per la disponibilità dimostrata e sottolineo ancora l'urgenza di continuare la discussione sui punti che ha testé sottolineato l'onorevole Ferri.

PICCHIONI, Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Desidero ringraziare i deputati proponenti per le iniziative legislative che ci permettono di riconoscere la specificità delle funzioni della Biennale di Venezia in un momento di fermento della crescita culturale del nostro paese. In effetti, le esperienze scolastiche di massa hanno portato i ceti emergenti ad un diverso approccio culturale e ad un conseguente ripensamento delle funzioni tradizionali di determinati soggetti collettivi (quali gli enti locali, le regioni, eccetera) nell'ambito della cultura. Tutto questo ha comportato — non in termini

conflittuali — un ripensamento delle funzioni della Biennale ed in questo senso colgo nelle preoccupazioni che sono emerse circa l'espletamento delle attività della Biennale una sensibilità particolare nei confronti delle massime istituzioni culturali del paese, che debbono rappresentare una testimonianza della nostra storia ed una particolare occasione di critica dei fermenti culturali in cui la nostra convivenza civile si esplica.

Senza entrare nel merito dei problemi sollevati dall'onorevole Ferri, voglio ricordare che il discorso relativo alle finalità dell'istituto ed alle sue strutture organizzative e burocratiche rappresenta un problema che deve essere assolutamente messo a fuoco anche perché l'esperienza passata ci ha dimostrato tante volte che la commistione delle competenze ha portato l'ente ad una paralisi operativa quasi assoluta. E, solo per inciso, desidero ricordare che la Biennale non ha i segni esclusivamente festivalieri con cui si era prospettata nell'immediato dopoguerra o nel periodo precedente; ormai le sue attività sono riferite alle arti visive, alla cultura dello spettacolo, ed alle arti espressive.

Il Governo esprime quindi il proprio consenso al provvedimento oggi all'ordine del giorno e coglie l'occasione per confermare il consenso ad una eventuale audizione dei rappresentanti della Biennale, in modo che si abbiano tutti gli elementi necessari per affrontare la discussione di un provvedimento organico che disciplini l'attività della Biennale.

PRESIDENTE. Ricordo che il relatore onorevole Amalfitano, ha proposto di scegliere come testo base per la discussione la proposta di legge n. 1769-ter.

Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 1769-ter.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, come modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324, sono sostituiti dai seguenti:

« Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui agli articoli 5, lettera b) e 35, primo e secondo comma, della presente legge, è fissato con decorrenza dall'anno 1980 in lire 6.000 milioni da iscriversi in ragione di lire 2.500 milioni e di lire 3.500 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Nell'anzidetto contributo di lire 6.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera g), numero 4), dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso articolo 45, lettera l), della legge predetta; quello di lire 50 milioni, di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

Il contributo, di cui al primo comma del presente articolo, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 36 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« All'onere annuo di lire 6.000 milioni, derivante dall'aumento del contributo statale, di cui al precedente articolo della presente legge, si fa fronte, per l'anno finanziario 1980, mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate che

affluiscono al bilancio dello Stato per effetto della legge 26 marzo 1977, n. 105 ».

Il relatore, onorevole Amalfitano, ha presentato il seguente emendamento, in accoglimento della condizione contenuta nel parere espresso dalla V Commissione bilancio:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Al maggior onere di 3 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge per il 1980 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro alla voce "Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accolto dal Governo.

(È approvato).

Prima di procedere alla votazione finale della proposta di legge, chiedo che, in caso di approvazione, la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso della proposta di legge.

FIANDROTTI. Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento in esame ritenendo che lo sforzo che lo Stato compie a favore della Biennale sia legittimato dalle iniziative già assunte e dai programmi impostati da questo ente che ha assunto una enorme importanza culturale nel nostro paese.

Siamo inoltre favorevoli ad una audizione dei responsabili di questo istituto

per poter valutare le iniziative che esso può assumere, una possibile dilatazione dei suoi compiti e una maggiore determinazione dei suoi indirizzi fondamentali, in quanto fino ad oggi vi è stata una notevole pluralità di manifestazioni che potrebbero anche comportare il rischio di una certa dispersione.

Siamo infine favorevoli ad approvare nel minor tempo possibile un provvedimento di carattere globale concernente il nuovo ordinamento della Biennale di Venezia.

RALLO. Il gruppo del MSI-destra nazionale avrebbe gradito che il provvedimento sull'aumento del contributo alla Biennale di Venezia fosse approvato dopo la discussione di quello riguardante la ristrutturazione dell'ente. Tuttavia, riconoscendo la validità che esso riveste, voteremo a favore, raccomandando alla presidenza della Commissione di adoperarsi per un sollecito *iter* del provvedimento riguardante la ristrutturazione della Biennale, che io ritengo indispensabile ai fini di una più proficua attività dell'ente stesso.

GANDOLFI. Il gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento, che appare doveroso per l'importanza ed il rilievo della Biennale di Venezia nel quadro delle attività culturali del nostro paese.

Siamo anche favorevoli all'audizione dei responsabili dell'istituto, per una discussione più approfondita dei problemi della Biennale e in vista degli interventi legislativi necessari.

PRESIDENTE. Prima di indire la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge, desidero fare presente che sarà mia cura sottoporre all'ufficio di presidenza della Commissione la questione, qui sollevata, relativa ad un sollecito *iter* dei progetti di leggi concernenti la ristrutturazione della Biennale di Venezia, come anche l'altra riguardante l'opportunità di procedere alla audizione dei componenti del Consiglio direttivo dell'ente in esame, audizione che personalmente ritengo estremamente utile per il nostro dibattito.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Tesini Giancarlo ed altri: « Modifiche degli articoli 35 e 36 della legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo " Biennale di Venezia " » (1769-ter).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge Ferri ed altri n. 2077-ter.

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Barbarossa Voza, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Caravita, Carelli, Casati, Del Donno, Ferri, Fiandrotti, Gandolfi, Innocenti, Masiello, Nespolo, Pagliai, Portatadino, Quarenghi, Rallo, Russo Giuseppe, Tesini Giancarlo, Zoso.

Discussione delle proposte di legge senatore Mazzoli; senatore Vignola ed altri: Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico (Testo unificato approvato dalla VII Commissione del Senato) (1671); Bemporad ed altri: Immissione in ruolo del personale direttivo delle scuole secondarie a seguito di concorsi riservati (754); Boffardi Ines e Cavigliasso Paola: Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica e a posti di ispettore tecnico centrale (1001);

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1980

Boffardi Ines: Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica (1104); **Susi:** Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e a posti di ispettore tecnico centrale (1116); **Contu e Garzia:** Immissione in ruolo tramite concorso speciale dei presidi incaricati (1479); **Reggiani ed altri:** Ammissione dei presidi incaricati ai concorsi, ordinari e riservati, a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte nonché ai concorsi a posti di ispettore tecnico centrale (986).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa del senatore Mazzoli e dei senatori Vignola, Noci, Barsacchi, Jannelli e Petronio: « Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico », approvata in un testo unificato dalla VII Commissione del Senato nella seduta dell'8 maggio 1980; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bemporad, Reggiani, Rizzi, Carelli: « Immissione in ruolo del personale direttivo delle scuole secondarie a seguito di concorsi riservati »; **Boffardi Ines e Cavigliasso Paola:** « Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica e a posti di ispettore tecnico centrale »; **Boffardi Ines:** « Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica »; **Susi:** « Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e a posti di ispettore tecnico centrale »; **Contu e Garzia:** « Immissione in ruolo tramite concorso speciale dei presidi incaricati »; **Reggiani, Rizzi, Cuojati:** « Ammissione dei presidi incaricati ai concorsi, ordinari e riservati, a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte nonché ai concorsi a posti di ispettore tecnico centrale ».

Comunico che la I Commissione ha espresso parere favorevole, a condizione

che siano precisate le materie oggetto nel colloquio; che le graduatorie siano estese a tutti i posti disponibili al biennio successivo allo espletamento del concorso ordinario e riservato. La Commissione ha altresì osservato l'opportunità di non pregiudicare l'assegnazione delle sedi dei vincitori del concorso riservato rispetto ai vincitori del concorso ordinario.

Ricordo che le proposte di legge all'ordine del giorno, prima del loro trasferimento in sede legislativa, sono state oggetto di un approfondito esame da parte della Commissione.

Fatta questa precisazione, do la parola al relatore, onorevole Caravita.

CARAVITA, Relatore. Signor Presidente, mi rimetto alle considerazioni già svolte in occasione dell'esame in sede referente delle proposte di legge, raccomandandone la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

DRAGO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si riserva di svolgere le sue osservazioni nel corso della discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione degli articoli, propongo che si scelga come testo base per la discussione la proposta di legge n. 1671, già approvata dal Senato.

Pongo in votazione questa proposta.
(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Reggenza dei posti di presidenza vacanti e soppressione dell'incarico di presidenza).

Gli istituti e scuole di istruzione secondaria, i licei artistici e gli istituti d'arte, le cui presidenze sono vacanti o temporaneamente prive del titolare, sono retti da

un preside di istituto o scuola viciniore dello stesso grado, con nomina conferita dal provveditore agli studi.

Per la durata dell'incarico il preside percepisce un compenso da determinare secondo i criteri stabiliti dall'articolo 28 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per i direttori didattici reggenti di circoli didattici.

Per l'autorizzazione dell'esonero agli insegnanti incaricati di collaborare, con funzioni vicarie, nei predetti istituti e scuole, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 9 agosto 1976, n. 463.

Sono abrogate le disposizioni relative al conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di esaurimento delle graduatorie di merito del concorso riservato di cui ai commi terzo e seguenti dell'articolo 3 della presente legge.

Il relatore, onorevole Caravita, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 1.

Sopprimere la proposizione conclusiva dell'ultimo comma dalle parole: a partire dall'inizio dell'anno, sino alle parole: della presente legge.

Aggiungere il seguente comma:

« Si conferiscono incarichi di presidenza sino all'inizio dell'anno scolastico dal quale decorrono le nomine dei vincitori disposte immediatamente dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito dei concorsi ordinari già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge e dei concorsi riservati di cui al successivo articolo 3 ».

CARAVITA, *Relatore*. L'articolo 1 riguarda la reggenza, istituto che non ha dato buone prove nel passato e per questo motivo si propone la soppressione dell'articolo stesso. Nella logica dell'articolo questa norma aveva una sua ragione d'essere, quella cioè di eliminare il pre-

cariato; ma questa eliminazione, a parere del relatore, è sufficientemente garantita dall'impegno del ministero di bandire ogni due anni regolari concorsi.

Gli altri due emendamenti tendono a migliorare l'articolo 1 nel caso lo stesso non venga soppresso.

FERRI. Siamo contrari alla soppressione dell'articolo 1, perché, pur rendendoci conto delle preoccupazioni del relatore, crediamo che l'istituto della reggenza comporti, rispetto ad altre soluzioni, minori possibilità di creare del precariato. Sono invece favorevole al secondo emendamento presentato dal relatore all'articolo 1, che prevede la soppressione della proposizione conclusiva dell'ultimo comma, mentre ritengo che il terzo emendamento del relatore, se rimaniamo dell'idea che l'incarico sia dato per reggenza, non possa essere accettato.

DEL DONNO. L'esperienza scolastica di ogni giorno ci fa capire come la reggenza, che può essere in sé una soluzione, è in pratica contro gli interessi e degli istituti in cui il preside è titolare, e di quelli in cui vi è appunto la reggenza. Le cose viste da lontano non sono come quelle viste da vicino. Un preside sempre presente costituisce un punto di riferimento preciso, necessario specie oggi che le scuole sono così numerose e turbolente e in cui i giovani accampano diritti che prima non si sognavano neppure. La reggenza, inoltre, a mio parere non elimina né crea precariato. Il precariato nasce se vuol nascere, perché un preside, magari non di ruolo, può avere la reggenza per altri posti. Per eliminare questa paura del precariato si potrebbe dare un certo punteggio al preside che abbia avuto una supplenza per un intero anno, e la metà di questo punteggio per il preside che, invece, abbia avuto una supplenza per almeno tre mesi. È stata ricordata, a sostegno dell'istituto della reggenza, la esperienza fatta nelle scuole elementari. Ma vorrei sottolineare che una cosa è considerare la scuola elementare in cui i bambini si affezionano al maestro che coinvolge tutto il loro interesse, un'altra

cosa invece sono le scuole superiori, specialmente i licei scientifici, artistici e gli istituti per geometri. Il precariato, diciamo chiaramente, lo facciamo nascere noi quando, obbedendo ai sindacati o alle varie pressioni, diamo certi diritti a chi ha fatto il preside per un anno. Noi invece diamo un certo punteggio a chi ha fatto per un anno il preside; si fa una graduatoria e all'interno di questa il provveditore con potere discrezionale sceglie il preside incaricato. Si evitano così abusi e clientelismi.

ZOSO. Non voglio assolutamente ripetere le argomentazioni che ho esposto in sede referente; ribadisco solo — secondo la mia opinione — che la reggenza avrebbe notevoli difficoltà ad inserirsi nel normale andamento della scuola italiana. Aggiungo solo che mi sembrano incongruenti le motivazioni dell'onorevole Ferri circa il suo voto favorevole alla reggenza. A me sembra veramente che il tema del precariato stia diventando un mito in questa Commissione; in effetti, anche se si tratta di un grosso problema, ciò non giustifica un nostro comportamento volto a legiferare avendo in mente sempre questo tema. Noi dobbiamo invece pensare all'ordinamento scolastico creando norme che consentano un adeguato sviluppo delle istituzioni scolastiche.

La proposta di legge che andiamo ad approvare rende inutile la reggenza proprio perché crea meccanismi che dovrebbero automaticamente garantire la eliminazione di quelle forme non fisiologiche di precariato. Per questi motivi accolgo con soddisfazione l'emendamento proposto dal relatore che tende a sopprimere l'articolo 1.

GANDOLFI. Ho seguito con attenzione l'intervento del collega Zoso relativo alla prima ipotesi presentataci dal relatore, cioè quella della soppressione dell'articolo e quindi del mantenimento dell'istituto del preside incaricato.

Debbo dire che non mi sembra molto convincente perché se è vero che il provvedimento in esame contiene meccanismi che eliminano il fattore patologico del pre-

cariato è altrettanto vero che l'istituto della reggenza si dovrebbe mettere in atto in casi veramente eccezionali; si dovrebbe, a ragione, sostenere la necessità di mantenere l'istituto giuridico dell'incarico se potessimo prevedere che il fenomeno dei posti coperti per incarico diventi talmente ampio da rendere impossibile la reggenza (cioè sia tale da investire una tale quantità di presidi che hanno il posto già assegnato da rendere poco funzionale e non agibile l'istituto della reggenza).

Il primo problema da eliminare è quello relativo ad ulteriori diritti acquisiti di persone che, pur non avendo fatto il concorso, avevano ottenuto l'incarico. La mia richiesta è pertanto quella di orientarci per la seconda ipotesi formulata dal relatore che tende ad inserire un correttivo alla normativa prevista dall'articolo 1.

DRAGO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Senato aveva approvato l'articolo 1 (con il consenso del Governo) per istituire la reggenza quale rimedio per chiudere il problema del precariato, tenuto anche conto che — una volta entrata in vigore la legge — i casi di non copertura o di vacanze sarebbero stati pochissimi (dovuti a decessi, a dimissioni o a cause non prevedibili). Però, nel corso di questa discussione, sono emerse argomentazioni che riguardano alcuni tipi di istituto, non tanto i licei classici, ma quelli dove il preside oltre ad avere funzioni didattiche ha anche notevoli responsabilità di ordine amministrativo, cioè gli istituti tecnici per l'agricoltura, gli istituti nautici, quelli professionali. In questi casi si potrebbero creare alcune disparità. Date queste considerazioni, che militano a favore dell'una o dell'altra soluzione, il Governo si rimette, per quanto riguarda l'emendamento soppressivo dell'articolo 1, alla decisione della Commissione. È invece favorevole, nel caso che la soppressione non venisse accolta, agli altri due emendamenti presentati dal relatore, in particolare a quello che prevede il mantenimento per un certo periodo dell'istituto dell'incarico. Faccio infatti presente alla Commis-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1980

sione che il provvedimento in esame dovrà essere approvato definitivamente dal Senato con le modifiche apportate e può essere che all'inizio del prossimo anno scolastico non siano state ancora definite le nomine dei vincitori né dei concorsi ordinari né di quelli riservati previsti dal provvedimento, stravolgendosi così, se lo emendamento non fosse approvato, tutta l'attività didattica.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore interamente soppressivo dell'articolo 1, per il quale il Governo si è rimesso al parere della Commissione.

(È approvato).

L'articolo 1 è pertanto soppresso e, conseguentemente, sono preclusi gli altri due emendamenti presentati dal relatore, onorevole Caravita.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

(Concorsi a posti di personale direttivo).

I concorsi a posti di personale direttivo di cui al capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono indetti con frequenza biennale, almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori.

I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.

Le graduatorie dei concorsi conservano validità per la copertura dei posti che si rendano disponibili sino all'inizio dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono i posti assegnati ai concorsi successivi.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore, accogliendo il parere formulato dalla I Commissione affari costituzionali, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo e il terzo comma dell'articolo 2 con i seguenti:

Le graduatorie dei concorsi hanno validità per due anni scolastici.

I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei due anni scolastici a decorrere dai quali sono da effettuare le nomine. Ad essi vanno aggiunti i posti che si renderanno comunque vacanti e disponibili alle predette date.

All'ultimo comma, sostituire le parole: di cui al precedente comma, con le seguenti: di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo.

DRAGO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

(Norme transitorie per i concorsi a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica).

I docenti che hanno conseguito una votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nella prova colloquio dei concorsi a

posti di preside indetti per effetto dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e sono stati esclusi dalla graduatoria dei vincitori per carenza di posti o di requisiti di ammissione al concorso, sono immessi nel ruolo del personale direttivo, purché, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai predetti concorsi, fossero forniti di laurea ed avessero maturato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

L'immissione in ruolo, nei limiti dei posti disponibili e a domanda degli interessati da presentare al Ministero della pubblica istruzione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta sulla base di un'unica graduatoria per ogni tipo di istituto o scuola.

È indetto, per una sola volta, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di preside negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, riservato al personale insegnante di ruolo nei predetti istituti e scuole, che sia incaricato della presidenza per la prima volta nell'anno scolastico 1979-80 e ottenga la conferma dell'incarico di presidenza nell'anno scolastico 1980-81, oppure che abbia svolto le funzioni di incaricato per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1979-80 compreso.

I due incarichi di presidenza possono essere stati svolti anche in istituti e scuole di tipo diverso da quello per il quale il predetto personale ha i requisiti per concorrere.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per la partecipazione ai concorsi a preside. Ai fini dell'ammissione al concorso relativo alla scuola secondaria di primo grado previsto dal terzo comma del presente articolo, è sufficiente il possesso di una laurea anche se non compresa fra le lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre dello stesso tipo di scuola.

Al concorso riservato previsto dal presente articolo sono assegnati tutti i posti di preside disponibili e non messi a concorso, riferibili ad anni scolastici antecedenti al 1981-82. Detti posti sono incrementati del 50 per cento dei posti disponibili e non messi a concorso all'inizio dell'anno scolastico 1981-82. Il restante 50 per cento dei posti disponibili è assegnato ai concorsi ordinari già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le nomine dei vincitori del concorso riservato previsto dal presente articolo sono effettuate, nel limite dei posti indicati nel precedente comma, a decorrere dal 10 settembre 1981.

I candidati che, pur avendo superato il colloquio, non si collocano nella graduatoria di merito in posizione utile in relazione ai posti complessivamente conferibili alla data del 10 settembre 1981, conseguiranno la nomina negli anni scolastici successivi, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico, fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

I posti che non siano coperti col concorso riservato di cui al presente articolo sono portati in aumento ai posti di preside assegnati al corrispondente concorso ordinario, già indetto alla data di entrata in vigore della presente legge. Parimenti i posti che non siano coperti con il concorso ordinario sono portati in aumento ai posti di preside assegnati al corrispondente concorso riservato ed alla relativa graduatoria ad esaurimento.

Fino all'esaurimento della graduatoria di merito del concorso riservato di cui al presente articolo, gli incarichi di presidenza sono conferiti d'ufficio, nell'ambito della provincia in cui è stato originariamente conferito l'incarico, con precedenza assoluta rispetto ai normali incarichi a domanda, agli iscritti nella graduatoria medesima, i quali sono tenuti ad accettarli a pena di decadenza dal diritto alla nomina in ruolo.

Nel caso in cui le nomine dei vincitori del concorso riservato di cui al presente articolo e le nomine dei vincitori del concorso ordinario, già indetto alla

data di entrata in vigore della presente legge, decorrano dall'inizio del medesimo anno scolastico, nell'assegnazione della sede hanno precedenza i vincitori del concorso riservato.

Si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma sostituire le parole da: « che sia incaricato della presidenza per la prima volta », fino alla fine del comma, con le seguenti: « che sia stato incaricato della presidenza per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-1974 all'anno scolastico 1980-81 compreso ».

Sostituire i commi settimo e ottavo con i seguenti:

« I posti assegnati al concorso riservato previsto dal presente articolo sono ulteriormente incrementati del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili all'inizio degli anni scolastici 1982-83 e 1983-84.

Il restante 50 per cento è assegnato ai concorsi ordinari già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Al nono comma sopprimere, in fine, le parole: « ed alla relativa graduatoria ad esaurimento ».

Sostituire il decimo comma con il seguente:

« Fino all'espletamento del concorso riservato previsto dal presente articolo e dei concorsi ordinari indetti prima dell'entrata in vigore della presente legge gli incarichi di presidenza conferiti alla data medesima sono prorogati ».

Sostituire l'undicesimo comma con i seguenti:

« L'assegnazione definitiva della sede ai vincitori del concorso riservato previsto dal presente articolo e del concorso ordinario già indetto alla data di entrata in vigore della presente legge sarà disposta,

per ciascun tipo di istituto o scuola, dopo l'espletamento di entrambi i concorsi ad essi relativi. La sede sarà assegnata, all'inizio di ciascun anno cui si riferisce la disponibilità dei posti, alternativamente, prima ad un vincitore del concorso ordinario e poi ad un vincitore del concorso riservato.

Prima dell'assegnazione definitiva della sede, i vincitori nominati saranno assegnati ad una sede provvisoria ».

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Ai fini dell'espletamento del concorso riservato previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni ed i provvedimenti già emanati in attuazione del secondo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ».

Aggiungere in fine, il seguente comma:

« I componenti la commissione del concorso riservato previsto dal presente articolo, appartenenti alle categorie indicate alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono sorteggiati tra coloro che risultano compresi negli elenchi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo ».

CARAVITA, *Relatore*. L'emendamento al terzo comma dell'articolo 3 prevede l'ammissione al concorso riservato di chi sia stato incaricato della presidenza per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-1974 all'anno scolastico 1980-1981, e non per un anno soltanto, in modo da avere la garanzia del possesso di una certa esperienza.

Il secondo emendamento, che sostituisce il settimo e l'ottavo comma, è stato presentato in recepimento del parere della I Commissione affari costituzionali che ha rilevato la necessità che le graduatorie siano estese a tutti i posti disponibili nel biennio successivo all'espletamento del concorso ordinario e riservato.

Ho presentato poi un emendamento al nono comma che prevede la soppressione

delle parole « ed alla relativa graduatoria ad esaurimento » per non togliere la possibilità nei concorsi successivi di graduatorie limitate nel tempo.

L'emendamento al decimo comma si è reso necessario in considerazione del fatto che, avendo i concorsi riservati determinati tempi di attuazione, se non si prevedesse per questo periodo la proroga degli incarichi alcuni posti rimarrebbero scoperti.

Ho proposto inoltre un emendamento che sostituisce il penultimo comma dell'articolo 3 essenzialmente per ragioni di equità. Si propone, in altri termini, l'assegnazione delle sedi ad « intreccio », cominciando dal primo vincitore del concorso ordinario, per passare al primo vincitore del concorso riservato e così via, in modo che nessun vincitore dei due concorsi sia privilegiato rispetto agli altri. Questo emendamento si è reso anche necessario in quanto la I Commissione affari costituzionali ha fatto presente l'opportunità di non pregiudicare nell'assegnazione delle sedi i vincitori del concorso riservato rispetto ai vincitori del concorso ordinario. Per ragioni di equità si è poi pensato di rendere applicabili le disposizioni ed i provvedimenti già emanati in attuazione del secondo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ai fini dell'espletamento del concorso riservato previsto dall'articolo 3.

L'ultimo emendamento, aggiuntivo di un comma, tende ad accogliere la proposta avanzata da alcune parti politiche di sorvegliare i membri della commissione esaminatrice entro una rosa di persone comprese negli elenchi di cui all'articolo 12 del citato decreto n. 417.

INNOCENTI. Vorrei un chiarimento. Desidero cioè sapere cosa si intenda per requisiti di ammissione al concorso, requisiti che non sono più richiesti per quei docenti che abbiano conseguito una votazione di almeno trentacinque cinquantissimi nella prova colloquio dei concorsi a posti di preside.

Mi rendo inoltre conto della esigenza di equiparazione tra i vincitori del concorso riservato e quelli del concorso ordinario. Ma, per quanto riguarda gli eventuali spostamenti, mi sembra che dovrebbero essere preminenti le esigenze di funzionalità della scuola.

ZOSO. Sono complessivamente favorevole agli emendamenti che il relatore ha presentato e che rappresentano un compromesso tra l'esigenza di riconoscere il servizio prestato dai presidi incaricati e l'esigenza di dare giusto risalto alla partecipazione ai concorsi.

Vi sono però alcuni problemi che vanno tenuti in considerazione. Quando tendiamo ad eliminare la graduatoria ad esaurimento e andiamo a bandire un concorso con riserva di nomine dobbiamo ricordarci che non vi è certezza per chi partecipa a questo concorso. In effetti i posti non sono quantificati prima. Ci sono le liste di attesa che possono portare o meno all'esito positivo (e questo non è certo un rapporto edificante fra Stato e cittadino; è accettabile soltanto per l'intreccio di situazioni complesse che dobbiamo in qualche modo districare).

Con la norma che ci apprestiamo a varare riconosciamo la possibilità di partecipare ad un concorso riservato ad alcune persone che da vari anni occupano una funzione specifica nella scuola (senza una adeguata retribuzione economica); a questo punto, nonostante l'esito positivo del concorso, per alcune di queste persone vi potrà essere la destituzione dall'incarico (noi comunque creiamo le condizioni perché ciò si verifichi), a favore di altri vincitori del concorso ordinario. Vorrei far notare che questa norma è di eccezionale severità anche se gli effetti sono differiti nell'arco di due anni, così come vorrei ricordare che ogni ingiustizia che facciamo dovrà essere sanata in un secondo tempo.

FIANDROTTI. La discussione che si è svolta sinora su questo provvedimento è stata molto tormentata, quindi le proposte del relatore sono il frutto di una

lunga trattativa che tiene conto dei diversi punti di vista emersi. È vero che il criterio che si è adottato è di una severità abbastanza inaspettata, anche perché non si è nemmeno fatta un'opera di giustizia riparativa nel senso che lo Stato si è comportato in maniera poco dignitosa verso questi presidi che hanno compiuto un lavoro senza giusta remunerazione; non solo, ma chi perderà l'incarico avrà regalato il proprio lavoro allo Stato. Questo non è corretto. Avevo suggerito che, almeno sotto il profilo economico, si tenesse conto del lavoro prestato.

Ciò detto, vorrei richiamare l'attenzione del Governo su un particolare problema. Vi sono presidi che hanno partecipato a concorsi precedenti a quelli indetti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 e che, per vari motivi, pur vincendoli, non sono entrati in ruolo oppure, pur risultando idonei, non figurano tra i vincitori. Io mi chiedo se questa norma, che prevede l'ammissione ad un concorso riservato di coloro che sono stati dichiarati idonei o che hanno determinati requisiti, non possa essere estesa anche a coloro che hanno partecipato, e che sono in possesso dei medesimi requisiti, ai concorsi precedenti a quelli indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974. Desidererei una risposta precisa, per poter decidere se presentare o meno un emendamento in proposito.

DE GREGORIO. Nel complesso, gli emendamenti presentati dal relatore, nati da una discussione abbastanza lunga e serrata in sede di Comitato ristretto, trovano il nostro consenso, con alcune osservazioni però e alcuni punti di dissenso che vorrei brevemente illustrare.

Per quanto riguarda in primo luogo l'emendamento al penultimo comma dell'articolo 3, che prevede l'attribuzione delle sedi in maniera alternativa ad uno dei vincitori del concorso ordinario e ad uno dei vincitori del concorso riservato, riteniamo che esso rappresenti un miglioramento netto rispetto al testo approvato

dal Senato che addirittura si muoveva nella logica di privilegiare il vincitore del concorso riservato rispetto al vincitore del concorso ordinario. Ma noi siamo del parere, e in proposito abbiamo presentato un emendamento, che la soluzione più logica e più rispettosa dei diritti degli interessati debba portarci non tanto ad adottare il compromesso delineato dal relatore, ma a privilegiare il vincitore del concorso ordinario o almeno, nell'attribuzione delle sedi, a far seguire anziché precedere il vincitore del concorso riservato rispetto a quello del concorso ordinario.

Per queste ragioni intendiamo riproporre l'emendamento già preannunciato in sede di Comitato ristretto e ci dichiariamo contrari all'emendamento del relatore.

CARAVITA, *Relatore*. Vorrei precisare che nel mio emendamento si prevede già la precedenza per il vincitore del concorso ordinario.

DE GREGORIO. Ma noi proponiamo che la precedenza sia data a tutti i vincitori del concorso ordinario.

Vi è poi un altro punto da sottolineare, che richiede da parte di tutti una particolare attenzione. Per arrivare ad una logica coerente dobbiamo vedere in che maniera concreta occorre muoversi. Il primo comma dell'articolo 3 prevede l'immissione in ruolo dei presidi ammessi alle prove orali in precedenti concorsi, anche in mancanza di determinati requisiti. Cosa analoga prevede per i direttori didattici l'articolo 10, sia per l'ammissione agli orali che per l'immissione in ruolo. Non siamo di fronte a candidati che avevano presentato qualche certificato di dubbia interpretazione, ma a candidati che, pur non avendo i requisiti richiesti, hanno partecipato al concorso e sono stati ammessi alle prove orali. Argomentazioni di tipo strettamente giuridico dovrebbero suggerirci di espungere questa categoria, anche se vi sono considerazioni opposte, ossia che trattandosi di vincitori di concorso che hanno conseguito un punteggio di sette decimi in una prova e di sei decimi in un'altra, si può considerare la

manca di requisiti di secondaria importanza. Poiché mi sembra di aver capito che ci soffermeremo su questo problema anche in sede di esame dell'articolo 10, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di prevedere un trattamento equiparato tra i presidi di cui al primo comma dell'articolo 3 e i direttori didattici di cui all'articolo 10, e non arrivare, in presenza di analoghe situazioni, a soluzioni diverse.

DEL DONNO. Il punto che vorrei sottolineare riguarda l'immissione che, a questo punto, deve essere estesa a tutti, perché altrimenti faremmo una ingiustizia; infatti, dopo due anni, chi non è entrato in ruolo cosa fa? Il concorso è una gara e come dice San Paolo « tutti corrono nello stadio, però il premio lo prende chi arriva primo ». A me sembra che non si tratti più di un concorso, bensì di una donazione gratuita, e allora, se è gratuita, non ci possono essere discriminazioni tra « figli » e « figliastri ».

Quello che ha sostenuto l'onorevole De Gregorio è importantissimo. Questa è una norma giuridica che deve tenere conto dei requisiti; il riconoscimento presuppone l'esistenza di un diritto, quindi i requisiti sono assolutamente indispensabili. Allora o facciamo una sanatoria uguale per tutti, oppure questa distinzione tecnica causerà gravi danni che dovranno poi essere riparati.

PRESIDENTE. L'onorevole Fiandrotti ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 », aggiungere le seguenti: « o precedenti ».

Gli onorevoli Ferri e De Gregorio hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il settimo comma dell'articolo 3 aggiungere il seguente:

« Ai vincitori del suddetto concorso sarà assegnata, a livello provinciale, una sede provvisoria. Le sedi definitive di titolarità saranno assegnate con graduatoria

nazionale dopo la nomina dei vincitori di concorsi indetti al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

CARAVITA, Relatore. I requisiti su cui ha chiesto chiarimenti l'onorevole Innocenti possono essere vari; nel caso specifico si vuole premiare chi ha fatto il concorso.

Per quanto riguarda le argomentazioni dell'onorevole De Gregorio dichiaro il mio rispetto per le stesse; bisogna però tenere presente che ci troviamo di fronte ad una situazione eccezionale che pone due esigenze: l'una legata al riconoscimento dei diritti che scaturiscono da concorsi ordinari, e l'altra a situazioni che hanno registrato retribuzioni economiche non adeguate alle prestazioni effettuate. Per queste ragioni ritengo giusto mantenere la nomina « ad intreccio ».

Per quanto riguarda il parallelismo tra il disposto del primo comma dell'articolo 3 e quello dell'articolo 10, concordo con quanto detto dall'onorevole De Gregorio cioè sulla necessità di affrontare il problema in sede di discussione dell'articolo 10.

Nel raccomandare alla Commissione la approvazione degli emendamenti da me presentati, esprimo parere contrario agli emendamenti Fiandrotti e Ferri, De Gregorio.

DRAGO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole agli emendamenti del relatore. Si dichiara invece contrario all'emendamento Fiandrotti. Faccio presente, infatti, che stiamo prendendo in esame ciò che è avvenuto dopo l'applicazione dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, e non la situazione del precariato funzionale antecedente all'entrata in vigore di tale decreto.

Sono altresì contrario all'emendamento Ferri e De Gregorio che si pone in contrasto con quello del relatore che prevede la nomina « ad intreccio » e che deve essere accettato non solo per motivi di equità nei confronti dei vincitori del concorso ordinario e di quelli del concorso riservato, ma anche perché con l'estensione della

graduatoria per i primi due anni sarebbe difficoltoso prescindere dal criterio indicato.

RALLO. Al primo comma dell'articolo 3 la dizione « ...per carenza di requisiti di ammissione al concorso... » appare generica, ma ha una sua giustificazione, riferendosi a quei candidati che parteciparono al concorso bandito sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, restando tuttavia danneggiati a causa dei limiti assai restrittivi stabiliti nel bando; perciò non mancarono i ricorsi al TAR, che diede ragione ai ricorrenti, sicché il nuovo bando di concorso eliminò quei limiti restrittivi.

Per il resto siamo del parere che si debba mantenere la procedura fissata dall'articolo 3, corretta dall'emendamento Ferri e De Gregorio, cui daremo voto favorevole.

ZOSO. L'emendamento proposto dallo onorevole Fiandrotti apre una problematica che doveva già ritenersi chiusa prima della discussione degli emendamenti.

Il problema è il seguente: il primo comma dell'articolo 3 non fissa una data arbitraria, ma il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 417 ha una precisa sostanza giuridica per cui andare a recuperare i concorrenti dei concorsi precedenti significa fare una « legge beneficiata » senza alcun tipo di logica.

Il collega Fiandrotti deve tener presente che il fatto che alla seconda riga del primo comma dell'articolo 3 sia scritto « trentacinque cinquantunesimi », significa solo che hanno vinto il concorso; o, per meglio dire, non lo hanno vinto per mancanza di posti o di requisiti di ammissione. Con questo comma recuperiamo non candidati che non hanno vinto un concorso, ma candidati che non hanno potuto vincere per inadempienze dell'amministrazione. Infatti, il decreto presidenziale n. 417 prevedeva, come titolo di ammissione al concorso, il requisito di aver avuto l'incarico di preside per due anni all'interno di un determinato periodo, mentre nel bando si richiesero requisiti più rigorosi e ingiustificati rispetto alla nor-

ma dell'articolo 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica. I candidati, perciò, ammessi con riserva alla prova orale e superata, non furono dichiarati vincitori. Per quanto riguarda la carenza di posti, può essersi verificato che un candidato sia stato costretto a partecipare ad un certo tipo di concorso e sia stato escluso dalla graduatoria dei vincitori per mancanza di cattedre. Con questa norma noi recuperiamo del personale che non ha potuto avere il posto per inadempienze dell'amministrazione. Andare ancora indietro nel tempo significherebbe fare una inutile « beneficiata ».

Quanto alle preoccupazioni dell'onorevole De Gregorio, esse appaiono inesistenti, perché nessun tipo di paragone può essere fatto tra il primo comma dell'articolo 3 e l'articolo 10. Si tratta di due casi completamente diversi.

Per quanto riguarda l'emendamento Ferri e De Gregorio, ho parlato prima di eccessiva severità di questa norma. Essa è, tra l'altro, capziosa se teniamo presente che il provvedimento in esame è stato approvato dal Senato l'8 maggio e quindi il problema dell'incrocio di tempo con il concorso ordinario dipende da un nostro ritardo. Se infatti avessimo approvato, come era possibile, prima delle vacanze estive questa proposta di legge il problema dell'alternanza nell'assegnazione delle sedi non si sarebbe neanche posto. Approvare l'emendamento Ferri e De Gregorio significherebbe veramente usare per la categoria in esame una severità ingiustificata e punitiva.

In conclusione annuncio il mio voto contrario tanto all'emendamento Fiandrotti quanto all'emendamento Ferri e De Gregorio.

INNOCENTI. La genericità della norma che parlava di mancanza di requisiti mi aveva un po' messo in allarme e mi aveva fatto pensare ad una correlazione con il disposto dell'articolo 10. Dopo i chiarimenti forniti dagli onorevoli Rallo e Zoso ho capito che questa connessione non c'è e dichiaro pertanto il mio voto favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Fiandrotti al primo comma, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al terzo comma dell'articolo 3, cui il Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo dei commi settimo e ottavo dell'articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferri e De Gregorio, aggiuntivo al settimo comma, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al nono comma dell'articolo 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo del decimo comma dell'articolo 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento del relatore sostitutivo dell'undicesimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento del relatore sostitutivo dell'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento del relatore aggiuntivo all'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura.

ART. 4.

(Modifica dei requisiti per l'ammissione ai concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte).

Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte, da indire o già indetti ai sensi dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nonché ai concorsi a preside nei medesimi licei ed istituti da indire ai sensi della presente legge, si prescinde dai titoli di studio previsti dall'articolo 28, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedano tali titoli.

Gli onorevoli Pagliai Morena Amabile ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

Il relatore, onorevole Caravita, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole da: « da indire o già indetti », fino alle parole: « ai sensi della presente legge ».

DE GREGORIO. Dal momento che lo articolo 4 non ci sembra abbastanza motivato, ne proponiamo la soppressione.

CARAVITA, *Relatore*. L'emendamento che ho proposto si rende necessario poiché a seguito di una sentenza del TAR del Lazio (che ha respinto un ricorso presentato in materia) il riferimento di cui si chiede la soppressione potrebbe costi-

tuire un principio da cui non sarebbe facile derogare.

Esprimo parere contrario all'emendamento soppressivo dell'intero articolo.

DRAGO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal relatore e contrario a quello presentato dalla onorevole Pagliai Morena Amabile, tendente a sopprimere l'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, contrari relatore e Governo, l'emendamento Pagliai Morena Amabile, interamente soppressivo dell'articolo 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, cui il Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

(*Norme particolari per l'ammissione al concorso riservato a posti di preside di scuola magistrale*).

Al concorso riservato a posti di preside di scuola magistrale da indire ai sensi della presente legge possono partecipare anche i docenti non appartenenti ai ruoli della scuola magistrale.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura.

ART. 6.

(*Commissioni giudicatrici*).

All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,

n. 417, dopo il secondo, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti ».

L'onorevole Caravita ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma aggiuntivo all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, aggiungere il seguente comma:

« Il presente articolo si applica anche ai concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ultimata la correzione degli elaborati relativi alle prove scritte ».

CARAVITA, *Relatore*. Si tratta di un emendamento che tende ad introdurre ulteriori forme di garanzia.

DRAGO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

(*Concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandi femminili dello Stato*).

Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandi femminili dello Stato, previsti dal primo comma dell'articolo 29 del de-

creto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono ammessi rispettivamente anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.

(E approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 8.

(Norme per l'immissione nei ruoli del personale ispettivo tecnico centrale).

I presidi di ruolo che in un precedente concorso a posti di ispettore centrale siano stati inseriti nella graduatoria di merito sono immessi nei ruoli del personale ispettivo tecnico centrale, per i contingenti e i settori relativi agli istituti e scuole di grado e tipo corrispondente a quello cui si riferisce il ruolo di appartenenza, a domanda degli interessati da presentare al Ministero della pubblica istruzione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, e mano a mano che si rendano disponibili i posti nei relativi contingenti e settori. L'immissione è disposta sulla base di un'unica graduatoria ad esaurimento per ciascun settore.

L'onorevole Brocca ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 8.

L'onorevole Caravita ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo le parole: « graduatoria di merito », le parole: « nonché i professori con 12 anni di effettivo servizio nel ruolo che abbiano svolto funzioni ispettive a carattere continuativo per almeno un triennio ».

CARAVITA, Relatore. Lo ritiro.

BROCCA. L'articolo 8 prevede che i presidi di ruolo che in un precedente concorso a posti di ispettore centrale siano stati inseriti nella graduatoria di merito sono immessi nei ruoli del personale ispettivo tecnico centrale. A me pare che non si tratti di disposizione legittima anche perché le attribuzioni degli ispettori tecnici centrali e degli ispettori tecnici periferici sono identiche, mentre non si capisce per quali ragioni i presidi possano direttamente accedere a tale funzione.

Aggiungo che i motivi di urgenza, che qualche volta vengono avanzati per immettere nel ruolo degli ispettori tecnici centrali i presidi che hanno partecipato a precedenti concorsi sono pretestuosi, in quanto le funzioni di questo personale possono benissimo essere svolte dagli ispettori tecnici periferici che spesso sono inutilizzati o sotto utilizzati. Ricordo inoltre che vi è un provvedimento che prevede il riordinamento dei ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici e quindi della funzione ispettiva. Mi sembra quindi che non si possa legiferare in proposito in maniera settoriale, in quanto attraverso questa immissione massiccia si riempiono gli organici e si pregiudicano le future scelte dell'amministrazione. Ritengo perciò più logico sopprimere questo articolo, eventualmente rinviando la discussione della materia in questione al momento dell'esame del provvedimento sul riordino della funzione ispettiva.

RALLO. Dichiaro di far mio l'emendamento aggiuntivo ritirato dal relatore. Per quanto riguarda le argomentazioni dell'onorevole Brocca faccio presente che i due concorsi per ispettore tecnico centrale e per ispettore tecnico periferico sono nettamente distinti e quindi non ritengo che le funzioni possano essere equiparate, come egli sostiene. In secondo luogo non sono d'accordo sul rinvio ad altra sede della discussione di questo problema. Siamo infatti in presenza di una notevole carenza di ispettori centrali e mi sembra equo e giusto immettere nei ruoli del personale ispettivo tecnico centrale i presidi che in un precedente concorso siano stati

inseriti nella graduatoria di merito, perché è lo stesso sistema che usiamo nei confronti dei presidi e che successivamente useremo nei confronti dei direttori. La integrazione prevista all'articolo 8, relativa cioè all'immissione nei ruoli predetti dei professori con 12 anni di servizio effettivo di ruolo e che abbiano svolto funzioni ispettive a carattere continuativo per almeno un triennio serve non solo a sanare una ingiustizia, ma anche a colmare il vuoto eventualmente esistente nell'organico degli ispettori centrali.

Propongo pertanto alla Commissione di votare a favore di questo emendamento.

CARAVITA, *Relatore*. Sono contrario ad entrambi gli emendamenti.

DRAGO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Brocca e all'emendamento Rallo.

DE GREGORIO. Non riprendo i motivi di fondo più volte denunciati circa il fatto che siamo costretti a legiferare in maniera settoriale e poco organica per la inadempienza governativa per quanto riguarda in particolar modo l'attuazione dei concorsi. Non rifuggiamo dalla necessità di sanare certe situazioni, anche quando sono determinate esclusivamente da carenze e ritardi governativi. L'importante, però, è seguire un criterio. Per i presidi, al limite anche per i precari e i docenti, c'è stata una nomina effettuata in base ad una graduatoria e a dei titoli, cioè in base a delle precedenze oggettivamente rilevanti. Siamo contrari a qualsiasi sanatoria di personale comunque recuperato o chiamato a svolgere funzioni diverse da quelle che svolgeva prima, se i relativi incarichi sono stati attribuiti con metodi discrezionali e senza alcuna garanzia e rispetto di precedenze nei riguardi di altri aventi diritti equivalenti o superiori. In base a questo principio, data anche la carenza di organico nei ruoli degli ispettori tecnici centrali, credo che l'immissione in ruolo di presidi che comunque hanno superato un concorso, anche senza requisiti non più validi oggi, ma comunque validi

al momento del concorso, sia da accettare in quanto di fatto si immette in ruolo del personale che si è mostrato capace di svolgere certe funzioni. Siamo perciò contrari alla soppressione dell'articolo 8.

Siamo inoltre contrari all'emendamento presentato dal relatore, poi da questi ritirato e fatto proprio dall'onorevole Rallo, che prevede l'immissione nel ruolo degli ispettori tecnici centrali di professori con 12 anni di effettivo servizio. Sottolineo alla Commissione che si tratta di professori nominati ad arbitrio del ministro, non sulla base di parametri oggettivi e senza il rispetto di criteri che possono offrire garanzie all'utenza scolastica o a chi possa essersi trovato nelle medesime condizioni.

DEL DONNO. Dichiaro di votare a favore della soppressione dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, contrari relatore e Governo, l'emendamento Brocca soppressivo dell'articolo 8.

(È respinto).

Pongo in votazione, contrari relatore e Governo, l'emendamento ritirato dal relatore e fatto proprio dall'onorevole Rallo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvato).

L'onorevole Caravita ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 8-bis.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli integrato da colloquio per i posti vacanti e disponibili di ispettore centrale di cui al quadro B della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Al concorso, che sarà bandito per contingenti separati per

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1980

i diversi ordini di scuola secondaria e artistica, è ammesso il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, provvisto di laurea:

a) presidi e direttori di istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica;

b) professori appartenenti ai ruoli dei predetti istituti e scuole che abbiano compiuto almeno 10 anni di anzianità, ivi compresi i servizi valutabili ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il concorso di cui al precedente comma sarà svolto con le modalità previste dal capo IV, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

ART. 8-ter.

È indetto per una sola volta un concorso per titoli integrato da colloquio per i posti vacanti e disponibili di ispettore centrale di cui al quadro B della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riservato ai presidi e professori di ruolo che abbiano esercitato le funzioni ispettive per l'intero anno scolastico 1979-80 a disposizione delle direzioni generali ed ispettorati competenti e che continuino ad esercitare le medesime funzioni nel corrente anno scolastico 1980-81. Tale concorso deve essere bandito dal Ministero della pubblica istruzione entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge con apposito provvedimento. L'immissione in ruolo avviene sulla base di un'unica graduatoria ad esaurimento per ciascun settore.

CARAVITA, *Relatore*. L'articolo 8-bis va incontro all'esigenza di bandire un concorso per titoli per i posti vacanti di ispettore centrale, riservato al personale di ruolo provvisto di laurea appartenente a categorie particolari specificate nell'articolo stesso.

L'articolo 8-ter disciplina un concorso per titoli per i posti vacanti di ispettore

centrale, riservato ai presidi e professori di ruolo che abbiano esercitato le funzioni ispettive per l'intero anno scolastico 1979-1980.

ZOSO. Sono contrario a questi due articoli aggiuntivi, innanzitutto perché in tutte le norme dei decreti che prevedono l'anzianità come condizione per poter partecipare a concorsi di grado superiore a quello dei docenti è prevista l'anzianità effettivamente maturata, non quella legalmente riconosciuta.

Se approviamo gli articoli aggiuntivi proposti violiamo la normativa generale e creiamo confusione. Inoltre non vedo la necessità di facilitare i possibili concorrenti andando a recuperare quei cinque o sei anni di anzianità legalmente riconosciuta, anche perché le estensioni che abbiamo previsto finora sono già sufficientemente vaste e i dieci anni di anzianità effettivamente maturata a me pare siano necessari per poter adire al concorso che andiamo a bandire.

CARAVITA, *Relatore*. Signor presidente, prima che altri intervengano sugli articoli aggiuntivi da me proposti, desidero riformulare l'articolo 8-bis, nel senso di sopprimere, alla lettera b, le parole: « ivi compresi i servizi valutabili ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ».

DE GREGORIO. Il gruppo comunista è contrario agli articoli 8-bis ed 8-ter per motivi di fondo. Stiamo discutendo, infatti, di due momenti che, nella vita del Ministero, hanno una funzione molto delicata. Nessuno deve confondere la funzione ispettiva con quella pura e semplice del controllo della regolarità della vita nelle scuole, funzione comunque anch'essa importante. Per questi compiti, le vacanze di organico sono state ricoperte, fino ad oggi, attraverso l'attribuzione di incarichi specifici a docenti di una certa anzianità. Ma quando andiamo ad immetterli nei ruoli degli operatori centrali, noi, in realtà, attribuiamo la funzione di ispettore centrale a chi non ha i requisiti per

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1980

essere tale. L'ispettore non ha solo funzione di controllo, ma è parte attiva dell'azione del ministro nell'opera di sensibilizzazione. Noi riteniamo che non sia possibile svilire a tal punto la funzione ispettiva. I dieci anni di anzianità non danno la garanzia richiesta, relativa cioè al fatto che un docente abbia i requisiti per poter svolgere una funzione che potremmo anche definire politica. Non possiamo accettare ispettori centrali della cui incapacità ci lamenteremo in seguito, denunciando, altresì, l'incapacità del Ministero in merito ad una sensibilizzazione all'interno delle scuole proprio perché chi poteva attuarla non ha la preparazione adeguata.

DEL DONNO. L'articolo 8 si proponeva già una sanatoria ed un riequilibrio nel settore dell'ispettorato. Gli articoli 8-bis ed 8-ter sono, invece, un qualcosa di unico nella storia del mondo scolastico italiano. Perché, a questo punto, non ammettere che anche uno spazzino possa essere ispettore? Nei concorsi ad ispettore per essere ammessi agli orali bisognava avere il punteggio di trenta trentesimi e ciò si otteneva solo con le pubblicazioni, vale a dire, cioè, che era solo il libero docente, il professore che poteva accedere all'incarico. Adesso, senza tutto questo, che valutazione possiamo dare? La prova orale dequalifica e non ha certo un'efficacia sostitutiva. Non sarebbe meglio, a questo punto, che il ministero o il provveditorato affidassero questo compito dell'ispezione ad un soggetto scelto di volta in volta, anziché accettare questo modo di immissione nei ruoli? Non possiamo ammettere che una persona con pochi anni di servizio e, conseguentemente, senza qualificazione possa svolgere le funzioni dell'ispettore centrale.

È una funzione tra le più delicate: ad esempio, si può verificare il caso di una proposta di deposizione per incapacità di un professore ed è, quindi, necessario sapere se l'ispettore incaricato sia in grado di assolvere a questa incombenza. In altri termini, un ispettore si colloca al di sopra, per così dire, di un professore in

quanto ha la possibilità di giudicarne l'operato. Questa superiorità intellettuale pensate che sia possibile verificarla attraverso questo concorso? Questo rappresenta, infatti, una forma non congrua di reclutamento, attraverso la quale in pratica, poi, non si «recluta», per l'appunto, nessuno. Voterò pertanto contro i due articoli aggiuntivi proposti dal relatore.

CARAVITA, *Relatore*. Nel giudicare gli emendamenti in questione credo si parta dal pregiudizio che il concorso riservato sia una sorta di sanatoria indiscriminata, mentre ciò non è vero ed è stato provato nei fatti. A questo proposito voglio ricordare il concorso per presidi incaricati espletatosi per colloquio integrato da titoli che è stato fortemente selettivo, tanto che il numero dei vincitori non è stato sufficiente a coprire i posti vacanti.

Pertanto, anche il concorso di cui si discute può essere selettivo, purché, ovviamente, la commissione sia seria e valuti opportunamente le capacità delle persone che sostengono il colloquio; persone che comunque hanno già dato prova di essere in grado di superare un concorso.

DRAGO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole agli articoli aggiuntivi presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8-bis, presentato dal relatore, favorevole il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8-ter, presentato dal relatore, favorevole il Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

(*Concorso riservato a posti di ispettore tecnico periferico*).

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

un concorso per titoli a posti di ispettore tecnico periferico, per il contingente relativo alla scuola materna e alla scuola elementare, riservato a direttori didattici compresi nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi per esami e titoli nel soppresso ruolo degli ispettori scolastici.

Tra i partecipanti a detto concorso sarà formata una graduatoria sulla base del punteggio complessivo riportato nel concorso per esami e titoli a posti di ispettore scolastico, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1967, n. 1342.

A coloro che risulteranno iscritti in tale graduatoria sarà attribuito, ogni anno, un numero di posti pari alla metà dei posti vacanti alla data del 10 settembre nella dotazione organica degli ispettori tecnici periferici della scuola materna ed elementare, prevista dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sino all'esaurimento della graduatoria.

L'onorevole Brocca ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 9.

BROCCA. Lo svolgimento ordinario dei concorsi ispettivi è regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 e con l'articolo 9 del provvedimento al nostro esame si prevedono concorsi per titoli riservati agli idonei del concorso a posti di personale ispettivo indetto nel 1973, cioè prima dell'emanazione del citato decreto presidenziale che ha modificato la normativa che disciplina appunto questi concorsi. Oggi tali concorsi constano di tre prove scritte cui vengono attribuiti 45 punti, di una prova orale cui vengono attribuiti 25 punti ed alla quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 per ciascuna prova.

Come si comprende, si tratta di una prova molto selettiva intesa ad accertare le capacità critiche e di elaborazione oltre che di valutazione. Inoltre, non, esiste per gli ispettori nessuna norma transito-

ria, prevista invece per i presidi ed i direttori didattici per i quali sono previste altre forme di reclutamento. Perché questo? Per una ragione molto semplice e nello stesso tempo importantissima, vale a dire per il fatto che con il decreto n. 417 è stata modificata totalmente la figura professionale dell'ispettore scolastico che è divenuto ispettore tecnico. Prima egli era titolare di un ufficio e gli erano affidate numerose mansioni amministrative e burocratiche, poi trasferite, per competenza, alle direzioni didattiche; essi avevano anche compiti di vigilanza sull'istruzione pubblica e privata e sull'operato del direttore didattico. Oggi, l'ispettore tecnico ha altre funzioni: promuove l'aggiornamento del personale, formula proposte in ordine ai programmi ed agli esami, svolge attività di assistenza tecnico-didattica, attende alle ispezioni disposte dal Ministero, svolge, ancora, attività di studio e di ricerca. In altri termini, cessa di essere il titolare di un ufficio per assumere una fisionomia totalmente diversa.

Non esiste, pertanto, nessuna ragione in nome della quale noi si debba innovare rispetto alla normativa che regola i concorsi per ispettori tecnici e per questo motivo ritengo che la norma contenuta nell'articolo 9 al nostro esame non sia corretta sia per quanto ho sostenuto sinora, sia perché essa serve a ripescare molti direttori didattici semplici, inseriti nella graduatoria di merito per soli titoli, dal momento che il concorso cui hanno partecipato era, per l'appunto, solo per titoli, non essendo essi mai stati sottoposti ad alcun tipo di verifica, neppure a quella che era prevista prima dell'emanazione del citato decreto n. 417. Mi chiedo, quindi, come sia possibile valutare la loro idoneità alla funzione di ispettore tecnico. Inoltre, non bisogna dimenticare che con l'approvazione di questo articolo si porrebbero delle questioni circa la costituzionalità della norma in esso contenuta e, senza dubbio, molti sarebbero i ricorsi al TAR, visto che molti degli ispettori che hanno sostenuto il concorso riterranno ingiusto che altri vengano reclutati in maniera diversa.

Crede, inoltre, che non sia esatto affermare che l'organico previsto sia insufficiente. Sappiamo che nei provveditorati vi sono molti ispettori che non vengono utilizzati, per cui non vi è una ragione né di organico né di urgenza. Fra l'altro, con questo provvedimento, bloccheremo l'organico per un decennio come minimo, con conseguenze deleterie sul piano del rinnovamento della scuola.

Rilevo che è sintomatico che non si faccia mai riferimento, nel citare le motivazioni addotte dal Ministero, al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ma sempre a leggi precedenti, che sono state abrogate da tale decreto e che noi oggi ripristiniamo senza cancellare il 417, creando così un mostro giuridico.

L'altro elemento negativo che mi ha indotto a proporre la soppressione dell'articolo è che non si prevede alcun tipo di verifica per coloro che hanno partecipato al precedente concorso per soli titoli. Questa graduatoria, che consente l'immissione in ruolo, potrà diventare una graduatoria di demerito. Mi domando se la scuola debba essere un'opera di San Vincenzo, perché poi si scopre che alcuni vogliono andare in pensione con titolo di ispettore tecnico essendo prossimi alla pensione. Se vogliamo fare queste regalie è un conto; però dobbiamo stare attenti a non legiferare in modo distorto, perché vi potrebbero essere altri mezzi per soddisfare questa esigenza meramente economica.

CARAVITA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Brocca.

DRAGO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 9, di cui l'onorevole Brocca ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Brocca s'intende pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Norme per l'ammissione a concorsi a posti di direttore didattico).

Sono ammessi alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico che sarà indetto dopo la data di entrata in vigore della presente legge i candidati che, in concorsi a posti di direttore didattico banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, abbiano riportato nella prova scritta di legislazione scolastica una votazione non inferiore a quella corrispondente a sette decimi, e nella prova di cultura generale una votazione non inferiore a quella corrispondente a sei decimi.

Nei limiti dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori i candidati al concorso a 1.025 posti di direttore didattico bandito con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico abbiano riportato nella prova scritta di legislazione scolastica una votazione non inferiore a quella corrispondente a sette decimi, e nella prova di cultura generale una votazione non inferiore a quella corrispondente a sei decimi, e che, ammessi con riserva alla prova orale del predetto concorso, l'abbiano superata.

L'onorevole Zoso ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 10.

Il relatore, onorevole Caravita, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole da: « abbiano riportato nella prova scritta » a: « non inferiore a quella corrispondente a sei decimi », con le altre: « abbiano riportato nelle prove scritte di cultura generale e di legislazione scolastica una votazione complessiva non inferiore a tredici ventesimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova »;

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1980

Al secondo comma sostituire le parole da: «abbiano riportato nella prova scritta» *a:* «non inferiore a quella corrispondente a sei decimi», *con le altre:* «abbiamo riportato nelle prove scritte di cultura generale e di legislazione scolastica una votazione complessiva non inferiore a tredici ventesimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova»;

Aggiungere in fine il seguente comma:

«Le nomine da conferire ai sensi del precedente comma sono disposte a decorrere dalla medesima data dalla quale decorreranno le nomine dei candidati vincitori del concorso di cui al precedente primo comma».

L'onorevole Cappelli ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole da: «legislazione scolastica» *fino alla fine del comma con le altre:* «legislazione scolastica o in quella di cultura generale, una votazione non inferiore a quella corrispondente a sette decimi»;

Al secondo comma sostituire le parole da: «legislazione scolastica» *fino alla fine del comma con le altre:* «legislazione scolastica o in quella di cultura generale, una votazione non inferiore a quella corrispondente a sette decimi, e che, ammessi con riserva alla prova orale del predetto concorso, l'abbiano superato».

ZOSO. Ho presentato l'emendamento soppressivo perché ritengo che, se gli articoli 8 e 9, anche se discutibili, rispondevano ad importanti esigenze di carattere amministrativo, l'articolo 10 costituisce proprio una beneficiata senza alcuna logica e conseguenza positiva, con gravissimi pericoli per i comportamenti indotti che provocherà. Ho già chiarito che questo articolo si è aggiunto in maniera surrettizia ad una norma che riguardava tutt'altro tipo di problema.

Venendo ai motivi che mi spingono ad essere totalmente contrario e volendo es-

sere sintetico (non intendo narrare la storia di come sia nata questa norma), desidero soltanto mettere in luce che con questo articolo ammettiamo alla prova orale del primo concorso persone che nei concorsi precedenti all'emanazione del decreto delegato n. 417 del 1974 hanno superato una delle due prove, quella che la nuova normativa ha eliminato, e cioè la legislazione scolastica. Chi ha proposto questo articolo è stato mosso da una formale esigenza di equità, in base a quella norma transitoria del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 (articolo 183), che ha consentito a coloro che avevano superato una delle due prove in maniera positiva (ma la prova di cultura generale è rimasta) di partecipare al concorso successivo. Quella norma transitoria fu assurda perché, quando vengono cambiate le norme del concorso, è evidente che non si possono recuperare quelli che hanno partecipato al concorso precedente disciplinato da un diverso bando. Sarebbe come se noi (faccio un esempio per chiarire il mio pensiero) avessimo promosso gli aspiranti all'esame di maturità riformato, perché in quello precedente erano stati bocciati nelle prove che non comparivano più nel nuovo esame di maturità. È una cosa illogica. Ma adesso recuperiamo addirittura chi ha riportato un punteggio di sette decimi in una prova abolita di un concorso svoltosi prima del 1974: si potrebbe trattare anche di venti anni fa, perché li recuperiamo tutti, tenendo conto, tra l'altro, che prima del 1974 potevano partecipare ai concorsi anche i maestri non laureati, mentre dal 1974 in poi per parteciparvi occorre la laurea. Pertanto, potremo trovarci persone che fra un anno vanno in pensione senza laurea, che hanno avuto la fortuna di ottenere sette, in un concorso di venti anni fa, nella prova di legislazione scolastica, prova abolita, e che ora si presentano tranquillamente al concorso per avere il posto di direttore didattico. È una norma assurda e proprio per questo ho altre volte parlato di un atteggiamento sbadato - per essere eufemistico - del Senato.

Fra l'altro, vi è anche chi dice che, considerato che bisogna essere equitativi, occorre esserlo per tutti, recuperando quelli che hanno ottenuto magari una media di sei in tutte e due le prove, cinque in legislazione, ma sette in cultura generale, la prova che è rimasta, e che hanno a rigore (secondo la normale logica assunta in quell'ordine del giorno che provocò l'adozione della norma transitoria del decreto delegato) più ragione dei primi, perché riportarono sette nella prova che poi non è stata abolita, e quindi hanno ottenuto un voto maggiore rispetto a coloro che hanno riportato sei nella prova rimasta. Su questo piano, a forza di principi equitativi, recuperiamo tutti quelli che hanno fatto un concorso per direttore didattico.

La norma del comma secondo, poi, non è assurda, è pazzesca: una persona, di fronte ad un bando di concorso chiarissimo, emanato sulla base di una legge chiarissima che la esclude, presenta ugualmente la domanda di ammissione al concorso; una amministrazione impaurita oltre ogni limite accetta la domanda con riserva, mentre invece suo preciso dovere sarebbe stato di non accoglierla; la persona in questione fa dunque il concorso senza avere i requisiti fondamentali per farlo e lo vince; a questo punto arriva una legge dello Stato che lo recupera.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MASIELLO

ZOSO. C'è il caso dei presidi che avevano partecipato al concorso in base alla norma transitoria di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 (che il bando di concorso aveva violato precisando i due anni che nella legge non erano previsti) i quali sono stati ammessi con riserva ma non dichiarati vincitori. Noi con il primo comma dell'articolo 3 della legge in discussione li abbiamo recuperati, ma c'è da dire che la legge dava loro ragione e che il bando era stato emanato in violazione della legge. In questo caso invece, è chiara

la legge ed è chiaro il bando: sono i candidati cui fa riferimento l'articolo 10 che hanno violato la legge presentando la domanda di concorso e noi li recuperiamo dichiarandoli vincitori. A questo punto, a parte il fatto che stiamo mettendo in discussione la certezza stessa del diritto, vi domando quale sarà quell'insegnante o quell'ispettore didattico che, pur senza avere i requisiti, non parteciperà ai concorsi che verranno banditi per essere ammesso con riserva e per costituire poi un comitato di pressione ed ottenere un « santo protettore » che con una norma di legge renda il loro concorso valido. Stando così le cose, sarebbe anche inutile che il Ministero emanasse regolari bandi di concorso: sarebbe più semplice far partecipare chiunque lo voglia ed emanare poi una legge di sanatoria.

Ma siccome un minimo di certezza del diritto bisogna ricostruirlo, dobbiamo almeno cercare di eliminare i guasti abrogando l'articolo approvato dal Senato.

CARELLI. Vorrei dimostrarvi come il rigore del collega Zoso, ma non solo suo, sia un rigore astratto, che potrebbe essere al massimo di un funzionario ma non di un legislatore, e come il suo sia un discorso non pacato ma portato avanti in maniera quasi giacobina. Per cominciare, bisogna tenere presente che prima del famigerato articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 bisognava sostenere un esame nel quale occorreva riportare la media di sette decimi con non meno di sei decimi in ciascuna delle due prove; sopraggiunge l'articolo 133 - concordo con il collega Zoso quando dice che la logica di questo decreto è aberrante, ma resta il fatto che ha prodotto effetti - e *a posteriori*, senza tenere conto di candidati che magari hanno riportato anche di più della media di sette decimi, stabilisce che sono ammessi alla prova orale i candidati che in precedenti concorsi abbiano riportato nella prova scritta di cultura generale una votazione non inferiore a sette decimi e in quella di legislazione scolastica una votazione non inferiore a sei decimi. La conseguen-

za è che sulla base di questo decreto vengono esclusi candidati che, pur avendo conseguito la media prescritta, non hanno riportato quella distribuzione di voti indicata nel decreto stesso: questo decreto n. 417 è ingiusto e noi stiamo soltanto cercando di porre riparo alle disparità che crea. Né potete venirci a dire che la norma aveva previsto che solo la prova di cultura generale avrebbe continuato ad essere prescritta per cui era giusto richiedere il 7!

Io dico, dunque, che per dovere di equità il legislatore deve riparare ad un errore compiuto in precedenza, e se pure la norma che stiamo discutendo può sembrare aberrante, non lo è più se si considera che essa deve tendere a rimediare all'iniquità contenuta in quel famoso articolo 133.

Concludo dicendo che quando il relatore fa discorsi come quello dei tredici ventesimi e arriva a fare in modo che la decorrenza per la copertura di questi posti, che esistono e sono congelati, è identica a quella dei nuovi, io, che non sono un giurista ma parlo semplicemente in qualità di legislatore, di fronte alla ingiustizia palese che si viene a determinare — e tenendo conto del fatto che tutti i colleghi del Senato si sono espressi a favore della necessità di rimediare all'ingiustizia determinata dall'articolo 133 —, non me la sento di dare il mio assenso. Una cosa è sicura, che sono in buona compagnia.

CARAVITA, *Relatore*. Ai fini dell'illustrazione del mio emendamento al primo comma, vorrei osservare che le ragioni che mi hanno portato alla presentazione del medesimo sono le stesse esposte dall'onorevole Carelli, alle quali mi associo e che faccio mie.

CAPPELLI. L'emendamento da me presentato al primo comma dell'articolo 10, che avevo già proposto quando il disegno di legge era al nostro esame in sede referente, sostanzialmente vuole soddisfare una esigenza di equità di cui già si è parlato, cioè tende a porre sullo stesso piano coloro che hanno conseguito l'ido-

neità sulla base della prova scritta di legislazione scolastica e coloro che l'hanno conseguita sulla base della prova di cultura generale. Mi sembra che questo emendamento sia in un certo modo più restrittivo in quanto nello stesso tempo viene eliminata la dizione « nella prova di cultura generale una votazione non inferiore a quella corrispondente a sei decimi ».

Il mio emendamento, anche se in maniera del tutto diversa da come la vedono i due colleghi intervenuti, nasce pur sempre da un'esigenza di equità.

FIANDROTTI. Desidero solo fare un'osservazione a completamento di quanto ha detto prima il collega Carelli: tra una norma a carattere generale, che esprime una direttiva del legislatore, ed una norma introdotta dall'esecutivo — sia pure dopo una discussione in Commissione — è certamente prevalente, per noi, la normativa di carattere generale.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
TESINI GIANCARLO

INNOCENTI. Concordo con l'onorevole Zoso che la norma, così com'è, è per lo meno discutibile, chiaramente però essa ha una sua logica, in quanto non è giusto richiedere un punteggio di sette decimi in una prova che è stata abolita. Qual è ora la pretesa? Di essere ammessi agli orali anche soltanto con il sei o il sei e mezzo nella prova che invece rimane. Ma io chiedo: ai direttori didattici che nei prossimi esami riporteranno una votazione di sei decimi in cultura generale, e non saranno quindi ammessi agli orali, come faremo ad opporre un rifiuto quando chiederanno di essere trattati come coloro che li hanno preceduti, e che avendo avuto sei nella prova scritta sono stati ammessi alla prova orale? Credo pertanto che sarebbe giusto abolire il sette e chiedere soltanto il sei, perché se nei prossimi concorsi sarà richiesto il sette in cultura generale, la cosa non potrà che dar luogo ad una serie di commenti non certo favorevoli nei confronti del modo in

cui cerchiamo di sistemare la questione. Ci veniamo inoltre a trovare nella situazione assurda di premiare cittadini che, non rispettosi della legge, hanno presentato domanda di ammissione ad un concorso pur non avendo i requisiti richiesti, mentre i cittadini rispettosi della legge sono rimasti esclusi. Poiché infatti il bando era chiarissimo, è ovvio che, chi ha presentato domanda pur non avendo i requisiti, lo ha fatto nella speranza di un « ripescaggio », come quello appunto che si sta profilando.

Esprimo pertanto il mio voto favorevole all'emendamento Zoso.

ZOSO. Vorrei precisare al collega Fian-drotti che il bando di concorso non violava assolutamente le disposizioni di legge, in quanto l'articolo 133, al terzo comma, prevedeva l'ammissione alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico dei candidati che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico non erano stati ammessi alla prova orale, riportando nella prova scritta di cultura generale una votazione non inferiore a sette decimi e in quella di legislazione scolastica una votazione non inferiore a sei decimi. Cioè bastava avere la sufficienza in legislazione, ma comunque una votazione non inferiore a sette in cultura generale. Il bando, quindi, era chiaro quanto la norma.

Secondo la normativa precedente era necessario, per essere ammessi alla prova orale, aver ottenuto sette in entrambe le prove. Con la nuova normativa bisogna avere sette nella prova rimasta.

Dobbiamo inoltre tener presente i motivi per cui il decreto presidenziale n. 417 formulò questa norma. Non era per recuperare i candidati che avessero riportato sette decimi in cultura generale, ma per dare la possibilità ai maestri non laureati che avevano ottenuto sette decimi in questa prova di poter partecipare al concorso senza essere in possesso della laurea. Questo spiega perché il Governo, con il decreto delegato, emanò quella norma. Non fu una beneficiata dal punto di vista del voto ottenuto nella prova di cultura generale,

ma aveva lo scopo di recuperare per l'ultima volta una parte dei maestri non laureati che avevano avuto la votazione di sette decimi e che avrebbero potuto essere ammessi all'orale se fosse stata cambiata la norma prima del concorso.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal relatore, vorrei sottolineare due incongruenze e alcune perplessità. La prima incongruenza, che mi fa sorgere notevoli perplessità, è costituita dal fatto che, mentre si prevede l'ammissione alla prova orale di coloro che hanno riportato una votazione complessiva di tredici ventesimi (che sono normalmente privi di laurea), si lascia fuori chi, pur fornito di laurea, ha ottenuto una votazione di sei e mezzo nella prova di cultura generale. State pur certi che questi esclusi formeranno un comitato, il comitato dei « tredici ventisti » che si batterà in difesa dei propri diritti.

La seconda incongruenza è costituita da questo fatto: alcune persone hanno partecipato ad un concorso senza requisiti di ammissione previsti dal bando e, ammessi con riserva alla prova orale, l'hanno superata. A distanza di tempo riconosciamo la validità della prova, perché rendiamo validi i requisiti con legge successiva al bando. A parte la straordinaria fattispecie di questo comportamento, spostiamo inoltre la loro immissione in ruolo al termine di un concorso successivo. Ma, fino a prova del contrario, il posto lo si ottiene con quel concorso, con quel bando. Se noi saniamo i requisiti dopo la emissione del bando e l'espletamento del concorso dobbiamo necessariamente riconoscere i termini che il bando prevedeva e, in base a quelli, effettuare l'immissione in ruolo del vincitore. Se volessimo essere logici dovremmo fare l'inverso: immettere in ruolo con i termini di questo bando anche quei cittadini, seri e rispettosi della legge, che non hanno partecipato al primo concorso e che, semmai, faranno il concorso successivo. Se approveremo la norma che ci viene proposta questi candidati avranno tutte le ragioni per ricorrere al TAR ed ottenere il posto se-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1980

condo i termini del bando con il quale hanno partecipato al concorso.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

CARAVITA, Relatore. Mi dichiaro contrario all'emendamento Zoso, interamente soppressivo dell'articolo 10, e agli emendamenti presentati dall'onorevole Cappelli. Raccomando alla Commissione l'approvazione degli emendamenti da me proposti.

DRAGO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo accetta gli emendamenti del relatore ed è contrario a tutti gli altri.

BROCCA. Condivido le ragioni espresse dal collega Zoso, per cui voterò a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo 10.

DE GREGORIO. La materia è molto complessa. Ritengo che l'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, abbia fatto sorgere grandi difficoltà. Non è una logica comprensibile il porre differenze tra una votazione di sei o di sette, per cui era evidente che tale articolo avrebbe aperto questioni, suscitato dibattiti in cui, ancorché in numero limitato, sono implicate alcune persone che meritano tutta la nostra attenzione. Le perplessità sulla logica dell'articolo 133 ci rendono molto sensibili alle argomentazioni politiche dell'onorevole Carelli: di fatto ci troviamo di fronte a persone che hanno superato un concorso, ma senza alcuni requisiti che non credo sarebbe stato giusto richiedere. Ritengo che questa sia stata la logica seguita dal Senato, per cui non sarei un severo censore del suo operato. Infatti, in base a queste argomentazioni, è accettabile e giustificabile il fatto che l'altro ramo del Parlamento abbia approvato questo articolo di sanatoria.

Ciononostante però, di fronte alle argomentazioni di ordine anche giuridico sollevate dall'onorevole Zoso e da altri colle-

ghi, non possiamo non restare insensibili e non considerarle determinanti per il nostro giudizio, perché i requisiti richiesti, in modo giustificato o meno, erano stati fissati nella legge e non ci troviamo di fronte a candidati che avevano un certificato di dubbia interpretazione o validità, ma a candidati che sicuramente, in base alle disposizioni allora vigenti, non avevano i requisiti e che l'amministrazione — credo giustamente — ha ammesso *sub condizione* alla prova orale, in quanto pendeva un ricorso presso il tribunale amministrativo. Ma la prassi che l'amministrazione segue di ammettere sempre con riserva alla prova orale chiunque abbia inoltrato ricorso al TAR, si giustifica solo se, una volta appurata la mancanza dei requisiti, si procede all'esclusione del candidato dal concorso che eventualmente ha vinto. Non si può accettare (è una questione non solo giuridica, ma anche politica perché investe il modo di operare del Governo e il comportamento corretto dell'esecutivo nei confronti del Parlamento) il principio per cui si ammettono con riserva candidati chiaramente non in possesso di requisiti, con il sottinteso che successivamente interverrà la sanatoria legislativa.

Pertanto, pur sensibili alle argomentazioni che hanno spinto i senatori ad approvare questo testo, voteremo a favore dell'emendamento soppressivo anche tenendo presente che, pur se in via informale e senza impegno, erano stati concordati miglioramenti, come la soppressione del secondo comma, che però non vediamo rispecchiata negli emendamenti presentati.

FIANDROTTI. Non desidero ripetere le argomentazioni giuridiche da me già svolte. Mi sembra soltanto di dover dire che il ragionamento espresso or ora non incide sulla mia argomentazione, perché la questione è di precedenza: infatti, se riteniamo che l'articolo 133 abbia costituito una forzatura rispetto ai criteri generali adottati dall'ordinamento scolastico, è chiaro che non possiamo riferirci a tale articolo. Qualora si riconosca che vi è stata una variazione, una forzatura, una inno-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1980

vazione portata dall'articolo 133, il resto non ci deve interessare più.

DE GREGORIO. Le norme di allora vanno rispettate.

FIANDROTTI. Pertanto, noi, come legislatori, possiamo esattamente determinare le condizioni di ammissione a questo concorso, come stabilite dal Senato e ricordate dal relatore (è un'argomentazione giuridica), per cui non possiamo attenerci al riferimento puro e semplice all'articolo 133. L'onorevole De Gregorio ha ricordato che alcune persone hanno partecipato sotto riserva e che in questo modo si verrebbe a determinare una sanatoria che introdurrebbe un elemento di dubbio nella partecipazione ai concorsi e, in definitiva, un fattore di cattivo funzionamento generale dell'amministrazione. Non sono personalmente d'accordo, però mi sembra che questa argomentazione tenda a disgiungere il comma primo dal secondo, e cioè che vi sia un'argomentazione che si incentri fondamentalmente su una fattispecie prevista nel secondo comma, vale a dire l'ammissione alla prova con riserva che, in questo caso, viene legittimata e resa valida. Questo è il fatto che rende più perplesso l'onorevole De Gregorio. Ma, senza arrivare alla conseguenza di sopprimere tutto l'articolo, ritengo che si dovrebbe votare il testo per divisione, in modo che su ciascun comma si possa dare la risposta adeguata. Così, in merito al primo comma, manteniamo un criterio generale che si era sempre adottato nei concorsi della pubblica istruzione e, in merito al secondo, ogni commissario valuterà se si debba determinare questa sanatoria o meno. Personalmente sono favorevole, ma ritengo che vi possa essere una diversità di giudizio rispetto ai due commi dell'articolo 10.

CARELLI. Mi associo alle considerazioni svolte dal collega Fiandrotti ritenendo che, con la soppressione dell'articolo, le nostre argomentazioni sull'ingiustizia palese dell'articolo 133 verrebbero completamente annullate. Voterò pertanto contro

l'emendamento Zoso interamente espressivo dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Zoso, interamente espressivo dell'articolo 10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

A seguito della soppressione dell'articolo 10 si intendono pertanto preclusi gli altri emendamenti presentati.

L'onorevole Dujany ha presentato il seguente articolo aggiuntivo che ha altresì richiesto di illustrare:

ART. 10-bis.

In prima applicazione dell'articolo 31 della legge 16 maggio 1978, n. 196, recante « Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta », al concorso per la copertura del posto di rettore del Convitto « F. Chabod » di Aosta, da indire ai sensi del Capo III, Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono partecipare anche i presidi delle scuole secondarie di primo grado della Regione Valle d'Aosta, con anzianità nel relativo ruolo di due anni di servizio effettivamente prestato.

DUJANY. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero illustrare brevemente il mio emendamento. La legge n. 196 del 1978 ha trasferito e regolamentato il passaggio alla regione Valle d'Aosta del Convitto nazionale « Federico Chabod » e la Regione ha ritenuto di coprire il posto di rettore del Convitto, attualmente vacante, mediante un proprio provvedimento legislativo. Il presidente della commissione di coordinamento ha impugnato detta legge regionale ritenendo che la Regione non potesse legiferare nel senso di riservare ai presidi delle scuole medie della Regione la partecipazione al concorso per rettore del Convitto, in quanto in contraddizione con l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, che ammette a partecipare a questi con-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1980

corsi i vice rettori e le vice direttrici con una anzianità di almeno due anni di servizio effettivamente prestato. In questo momento, però, in Valle d'Aosta c'è solo un vice rettore che ha manifestato il desiderio di optare per il ruolo dello Stato e non esistono altri possibili candidati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 29 che ho citato; è per questo motivo che si chiede la modifica della disposizione contenuta nel decreto del 1974 in modo da dare la possibilità ai presidi delle scuole secondarie di primo grado della Regione, che abbiano una anzianità di almeno due anni, di partecipare al concorso per rettore del Convitto « F. Chabod ».

GANDOLFI. Mi dichiaro favorevole a questo articolo aggiuntivo.

CARAVITA, *Relatore*. Il relatore è favorevole.

DRAGO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

DE GREGORIO. Ritenendo che sarebbe stato necessario un esame più approfondito della realtà alla quale l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Dujany fa riferimento, il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo, l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Dujany.

(È approvato).

Poiché ai successi articoli 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

(Applicazione di norme).

Per quanto non previsto dalle norme della presente legge si applicano le prece-

denti disposizioni in materia, in quanto non incompatibili.

(È approvato).

ART. 12.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Prima di procedere all votazione a scrutinio segreto, chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Senatore Mazzoli; senatori Vignola, Noci, Barsacchi, Jannelli e Petronio: Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico (*Approvata in un testo unificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1671):

Presenti e votanti . . . 23

Maggioranza 12

Voti favorevoli . . . 23

Voti contrari . . . —

(La Commissione approva).

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1980

In seguito alla approvazione della proposta di legge n. 1671, risultano pertanto assorbite le proposte di legge: Bemporad ed altri, n. 754; Boffardi Ines e Cavigliasso Paola, n. 1001; Boffardi Ines, n. 1104; Susi, n. 1116; Contu e Garzia, n. 1479; Reggiani ed altri, n. 986.

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Barbarossa Voza, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Carelli, Casati, De Gregorio, Del Donno,

Ferri, Fiandrotti, Gandolfi, Innocenti, Masiello, Nespolo, Pagliai, Portatadino, Quarrenghi, Rallo, Sterpa, Tesini Giancarlo, Zoso.

La seduta termina alle 14,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO